

Reti associative: ruolo, funzioni e opportunità

Evento a cura del Centro di Ricerca Maria Eletta Martini

Mercoledì 14 aprile – 17.30

Una nuova qualifica giuridica.

L'art. 41 CTS introduce nel nuovo contesto del diritto del Terzo settore la qualifica di «rete associativa», non prevista in precedenza nelle norme previgenti.

In realtà, nella concreta esperienza del Terzo settore, **le reti associative sono presenti e diffuse ben prima dell'approvazione della riforma**. Gli statuti delle reti associative, prima delle riforme, hanno liberamente interpretato questa natura *reticolare*, incontrando il solo limite del rispetto del codice civile e, eventualmente, delle norme delle discipline speciali.

Una nuova qualifica giuridica.

La riforma segna una **novità non trascurabile**. Essa, infatti, *riconosce* la qualifica giuridica di «rete associativa», declinandola in due fattispecie – le reti associative e le reti associative nazionali – e dettando una disciplina *ad hoc*.

Come per ogni qualifica, essa non è **obbligatoria**: ciò significa che un ente, pur avendo tutte le caratteristiche previste dalla norma, potrebbe non optare per non acquisire la qualifica di «rete associativa» o «rete associativa nazionale», bensì essere semplicemente un ente del Terzo settore.

Le «funzioni» e la «diffusione» delle reti associative

L'art. 41 CTS individua due tipologie di reti associative.

Sono **reti associative** (semplici, per così dire) le associazioni, riconosciute e non riconosciute, che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Le **reti associative nazionali** sono connotate sempre sotto il profilo quantitativo e sotto il profilo funzionale. Le reti associative nazionali associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Le funzioni delle reti associative

Oltre alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, le **reti associative** svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Tutte le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

Le funzioni delle reti associative nazionali

Oltre alle attività di interesse generale, **le reti associative nazionali** svolgono attività specifiche di:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

L'architettura delle reti

La legge non precisa se la rete debba avere una certa **struttura gerarchica**, o una determinata **organizzazione territoriale**. Ciò è il frutto, in realtà, di diverse variabili: in primo luogo, la storia e l'ispirazione ideale di ciascuna rete associative; poi, l'attività di interesse generale svolta; la dimensione territoriale, ecc.

La "rete" – per sua natura – è quindi costituita da **una pluralità di soggetti giuridici** che instaurano fra di loro un **rapporto giuridico**.

Molte sono le possibilità per declinare questo rapporto.

Il Codice prevede che gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Si prevedono poi delle *deroghe* funzionali a consentire che enti di grandi dimensioni, come quelli appartenenti alle reti associative, possano organizzarsi in forme più flessibili rispetto a tutte le altre associazioni.

Il controllo sulle reti

Molto si è dibattuto sul controllo da esercitare sulle reti associative.

Proprio in loro della dimensione di rilevanza macro-regionale o nazionale, è apparso opportuno che non solo la registrazione nel RUNTS avvenisse a **livello nazionale**, ma pure che le funzioni di controllo fossero accentrate al medesimo livello.

Si è previsto, infatti, che l'ufficio nazionale del Terzo settore assicuri, con riferimento agli enti iscritti nella sezione *Reti associative*, svolga le attività di controllo, anche con riferimento all'eventuale altre qualifica posseduta (art. 4, c. 3, lett. c) del D.M. n. 106/2020).

«Adeguare» o «inventare» le reti associative del Terzo settore?

A partire dalla “norma” giuridica, occorre domandarsi se essa richieda più un **processo di adeguamento di reti associative di fatto già esistenti**, o ponga la questione di **“inventare” vere e proprie nuove associative**. Probabilmente sono vere tutte e due le proposizioni.

Da un lato, infatti, le reti associative sono chiamate ad adeguarsi alle novità della riforma, dall'altro invece la riforma offre un quadro giuridico unitario di riferimento che i soggetti del Terzo settore dovranno popolare con la loro presenza e le loro attività.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

In una recente circolare (con oggetto “[Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali](#)”), il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito alcuni aspetti centrali sulle reti associative: l'autonomia statutaria, il rapporto tra statuto e regolamenti, le attività esercitabili, la forma organizzativa, il ruolo delle articolazioni territoriali e altri rilevanti aspetti legati alla governance.

La circolare è scaricabile a questo link: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Circolare-n-2-del-05032021-reti-associative.pdf>



L'indagine sulle associazioni nazionali

Il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini ha sottoposto un questionario composto da 6 domande a un campione di **12 presidenti** di importanti **reti associative nazionali**.

Ecco le principali tendenze emerse per ciascuna domanda sottoposta →




A che punto è il dibattito interno alla sua associazione rispetto alla nuova disciplina delle reti contenuta nel CTS?

- Il dibattito interno è in **piena fase di maturazione**, ma è iniziato già all'indomani dell'approvazione del nuovo Codice del Terzo Settore.
- Tutte le realtà si sentono già nei fatti rete associativa e molte hanno già adeguato il proprio Statuto alla nuova disciplina, anche se vengono **programmate ulteriori modifiche in relazione proprio al tema delle Reti associative**.
- In generale il nuovo Statuto di Rete associativa nazionale è visto come una **opportunità importante di sviluppo**.




Crede che possa nascere una tensione fra l'autonomia di ciascun ente che costituisce la rete e la rete come entità?

- ▶ Non emergono particolari forme di tensione, anche se viene focalizzata la necessità di esercitare dal livello nazionale un **efficace ruolo di coordinamento**, ma anche rispettando l'autonomia degli enti che la compongono.
- ▶ Emerge una consapevolezza relativa al fatto che la rete debba essere prima di tutto una **comunità di associazioni, di persone che si ritrovano intorno a dei valori e a un progetto comune**.
- ▶ La nuova disciplina non aumenta i motivi di tensione già eventualmente presenti all'interno delle associazioni.
- ▶ Necessità di chiarire bene i **profili di autonomia giuridica e di relazione esistente fra i diversi livelli ed i soggetti**.




Molto si è discusso a proposito delle soglie “dimensionali” individuate dal legislatore per individuare. La vostra realtà ha avuto problemi legati alla dimensione territoriale?

- **Non emergono difficoltà** relative alle dimensioni individuate dal legislatore, ma si valuta che potrebbero nascere alcune difficoltà di applicazione della disciplina in particolare per le associazioni con maggior numero di sedi territoriali.




La legge individua delle funzioni proprie delle reti. Se lei dovesse rispondere alla domanda: “perché strutturarsi in rete associativa”, che risposta darebbe, a partire dalla sua esperienza?

- contribuire, tramite il ruolo di coordinamento, controllo e rappresentanza, alla crescita della propria associazione
- rappresentare le proprie associate, dare servizi e condividere le attività, rafforzare la struttura associativa sia a livello locale e centrale, seguire le strutture associate in tutte le loro necessità sia gestionali che sociali, partecipare a concorsi e bandi nazionali per conto e nell'interesse delle proprie associate.
- poter attribuire tutti i profili di responsabilità a ciascun ente territoriale e non concentrarla a livello nazionale
- migliorare il rapporto con i poteri pubblici nazionali / dare più forza all'azione politica nazionale
- aggregare le singole esperienze territoriali, conferire maggior valore e impatto sociale



La legge attribuisce alle reti una funzione rilevante di qualificazione degli amministratori del Terzo settore: avete avviato una riflessione sui codici di comportamento, codici etici o codici deontologici interni? Realtà a "vocazione" nazionale hanno l'esigenza di norme del genere?

- Tale riflessione è **viva** e **partecipata** in tutte le associazioni nazionali
- I Codici etici sono presenti (talvolta visti come **non necessari** essendo già i principi espressi negli Statuti o nelle Carte dei Valori) e spesso sono applicati anche ai livelli territoriali.



La legge lascia un'ampia libertà organizzativa alle reti. Come si sta organizzando la sua realtà in merito a questo aspetto? Quale dibattito avete avviato? e la riforma ha innescato modifiche o l'impianto è rimasto invariato?

- ▶ Le strutture erano già in parte adeguate ad una visione avanzata e definita di rete associativa
- ▶ Sono comunque necessarie **risorse** sia per **investimenti tecnologici** sia **formativi** per coordinare tutto il processo coinvolgendo tutti gli enti facenti parte della Rete
- ▶ In molti casi le strutture «**rigidamente piramidali**» sono state superate o in via di superamento

Linee di tendenza...?

- Adeguamento degli statuti generalmente ipotizzata in **due fasi: una adempimento, ed una opportunità.**
- Abbandono di modelli rigidamente **gerarchici**, ma necessità di chiarire – sul piano giuridico – le relazioni esistenti;
- Profilo delle **responsabilità** e del **controllo**. Non sufficientemente tematizzata l'opportunità **dell'autocontrollo**;
- Necessità di **finanziamenti ad hoc** (pubblici?) **per la strutturazione e l'evoluzione della rete**;
- Lavoro in corso su **codici etici**. Affinare la prospettiva di differenza rispetto agli statuti.



Grazie per l'attenzione